

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. xxx/2022 R. G. promossa da

**BENEFICIARIO L.L.D.M.**, c.f. (...), con il patrocinio dell'Avv. omissis, nel cui studio in omissis è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

parte attrice in riassunzione

contro

**G. AVV. T.**, c.f. (...);

parte convenuta contumace

**OGGETTO:** giudizio di merito opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi rge xxxx/21.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 maggio 2022, L.L.D.M. ha introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione mobiliare rge xxx/2021 promossa dall'Avv. G.T., a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione del pignoramento formulata in seno al ricorso.

A sostegno dell'opposizione ha ribadito le difese spiegate nella prima fase cautelare, deducendo quale unico motivo di doglianza l'impignorabilità ai sensi dell'art. 1923 c.c. delle somme pignorate di cui alla polizza assicurativa sulla vita sottoscritta il 27/06/2011 certificato n. xxx A. S.p.A. con caratteristiche finanziario - assicurativo.

In particolare ha evidenziato di aver sottoscritto la polizza facendo affidamento sulla impignorabilità delle somme ivi esplicitamente contemplata, trattandosi di un'assicurazione sulla vita in cui l'evento morte non incideva in maniera marginale ma sul "quantum debeatur".

Ha quindi coerentemente concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di impignorabilità della polizza Unit Linked.

Vinte le spese di lite.

Nella contumacia del creditore precedente, la causa, istruita in via documentale e mediante la prova testimoniale richiesta da parte attrice, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente all'udienza del 2 novembre 2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti su richiesta della stessa parte attrice.

Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, pare opportuno rievocare l'elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia.

Come noto, se il contratto di assicurazione sulla vita "tradizionale" è quello con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte del contraente-assicurato, si obbliga a pagare un capitale al

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato, con la finalità di garantirgli una rendita sicura (e, quindi, risulta di tipo previdenziale e/o di risparmio) con la sottrazione delle stesse dalle azioni esecutive e cautelari (impignorabilità ex art. 1923 c.c.), le polizze miste o indicizzate (unit-linked e index-linked) sono caratterizzate da una forte componente finanziaria, connessa ad una traslazione del rischio dall'assicuratore all'assicurato (c.d. rischio speculativo) ed una prestazione dovuta dall'assicuratore non predeterminata in misura certa, ma rapportata ai risultati finanziari esterni.

Il riferimento è in particolare alle polizze unit e index linked, che trovano il proprio riferimento normativo nell'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005) il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all'andamento di fondi comuni di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari. L'elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked "pure" grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi, mentre le polizze linked garantite assicurano la restituzione del capitale al concludersi del periodo contrattuale.

La natura finanziaria delle polizze pone problemi diversi, come quello relativo alla applicabilità dell'art. 1923 c.c., comma 1, secondo cui le somme dovute dall'assicuratore in base a un'assicurazione sulla vita "non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare".

Si osserva che questo regime di favore per l'assicurato consistente nella impignorabilità e nella inalienabilità della prestazione assicurativa - si giustificherebbe in base al fatto che le polizze vita sono strumenti volti alla previdenza e al risparmio.

Ove, per contro, una polizza sia contratta a fini esclusivamente speculativi (ravvisabili, anche solo in parte, nei contratti linked), essa non potrà godere della specifica tutela riconosciuta dalla norma (Cass. civ. 29583/2021).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno sostenuto che, indipendentemente dal "nomen iuris" attribuito dalle parti al contratto, se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo o la restituzione del capitale), essa va considerata come uno strumento finanziario poiché i premi versati dall'assicurato sono investiti in prodotti finanziari e l'alea contrattuale grava completamente su di lui.

In particolare, un'ipotesi di rischio esclusivamente o prevalente in capo all'assicurato si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte (ex pluribus Cass. civ. n. 6061.2012; Cass. civ. n. 10333.2018; Cass. civ. n. 6319.2019; Cass. civ. sez. II, 22/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29583; Trib. Savona 2/2021; Corte appello Catanzaro sez. III, 05/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 05/11/2021), n.1433; Corte appello Lecce sez. I, 27/01/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 27/01/2021), n.106; Tribunale Firenze sez. III, 30/03/2020, (ud. 29/03/2020, dep. 30/03/2020), n.852; Corte appello Firenze sez. II, 28/09/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 28/09/2018) n.2214).

Segnatamente, pur avendo le polizze unit linked natura mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) e, pur essendo prevalente la componente finanziaria su quella assicurativa, quest'ultima deve rispettare i criteri delineati sia dal codice civile sia dal codice delle assicurazioni: si deve valutare con particolare riferimento al rischio demografico, l'entità della copertura assicurativa desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento.

Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene

comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici.

Nella specie, utilizzando a fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte, si giunge al convincimento, sulla base del concreto ed effettivo contenuto del negozio, che la polizza oggetto di discussione, pur rientrando nella categoria di quelle polizze cosiddette "miste", cioè caratterizzate dalla compresenza di aspetti assicurativi e speculativi, presenta una forte e prevalente connotazione dell'elemento legato all'investimento ed alla speculazione in cui l'evento morte dell'assicurato incide solo in modo marginale sul quantum debeatur mancando un bilanciamento tra l'entità della prestazione garantita in caso morte e il capitale versato.

Il che non contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-166/11 del 1.3.2012) che, affermando che i contratti c.d. unit linked sono normali in diritto delle assicurazioni, non ha per ciò solo esentato l'interprete dalla preliminare verifica della qualificazione del contratto come contratto assicurativo sotto il profilo della concreta e reale assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.

E che nella fattispecie la finalità di investimento finanziario sia prevalente sulla funzione previdenziale si evince dal fatto che il premio sia stato unico (cioè versato dal contraente in un'unica soluzione anticipata), che i rischi finanziari di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati o di ottenere un capitale caso morte inferiore ai premi versati sono a carico del contraente; che rispetto al rischio demografico l'entità della copertura assicurativa non risulta bilanciata con l'ammontare del premio versato dal contraente (Euro 160.000,00) in funzione anche all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento.

Con impegno esplicativo, la polizza attinta dal pignoramento è così descritta nel relativo contratto:

- tipo unit linked, denominata Top Funds, ossia ancorata ad indici di variazione, che consente di costituire nel tempo un capitale il cui ammontare dipende dall'andamento delle attività finanziarie di cui le quote degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).
- composte da investimenti in azionari o obbligazionari o flessibili o bilanciati;
- a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, ma non periodici né predeterminati, bensì lasciati alla discrezionalità del contraente assicurato;
- con servizio di gestione da parte dell'assicuratore finalizzato all'obiettivo di ottimizzare il profilo rischio-rendimento del capitale investito;
- con sottoscrizione della proposta, oltre che da parte dell'assicurata, anche del promotore finanziario Omissis;
- con possibilità per l'Investitore-contraente di effettuare disinvestimenti delle quote e reinvestimenti in altre, in qualsiasi momento;
- con obbligo di invio, da parte dell'assicuratore, dell'estratto conto annuale della polizza, in cui compreso l'aggiornamento dei dati storici dei Fondi Esterni. con valore delle quote. siccome soggetto ad oscillazioni quotidiane, verificabile altresì giornalmente sul Sole 24 ore;
- con assenza di alcuna garanzia di rimborso del capitale investito.

Date le percentuali sopra espresse, ritiene questo Tribunale che il c.d. rischio demografico che dovrebbe connotare la causa del contratto di assicurazione sulla vita sia, nel caso di specie, sostanzialmente irrisorio, poiché l'assicurazione, in caso di decesso del contraente, si è obbligata a liquidare ai beneficiari

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

percentuali minime del controvalore del contratto senza garantire la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte.

Peraltro, anche volendo considerare la sussistenza del profilo assicurativo nella polizza unit-linked, stante la previsione di un indennizzo, in caso di morte dell'assicurato, ulteriore rispetto al controvalore dell'investimento al momento della denuncia del decesso, dovuto ad un valore aggiuntivo, sia pure del tutto modesto, variabile a seconda dell'età dell'assicurato, va osservato che la mancanza di una garanzia finanziaria da parte dell'impresa assicuratrice in ordine alle prestazioni dedotte nel contratto rende la componente assicurativa presente nella polizza assolutamente minimale, con la conseguenza che il rapporto tra la componente finanziaria e quella assicurativa segna la netta prevalenza della parte finanziaria della polizza.

Appare quindi irrilevante che la D.M. avesse incolpevolmente fatto affidamento sulla natura impignorabile della polizza sottoscritta (come confermato dal funzionario assicurativo sentito come teste), potendo tale circostanza rilevare al più in un eventuale giudizio risarcitorio nei confronti della compagnia assicuratrice, non certamente nei rapporti con soggetti terzi, estranei al contratto.

Alla luce di quanto sopra osservato, coerentemente a quanto già rilevato dal GE con l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare emessa in corso di causa, si deve affermare la natura finanziaria della polizza sottoscritta e la conseguente pignorabilità della polizza.

Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione.

Nulla per le spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa, rimasta contumace.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione;

nulla per le spese.

Così deciso in Cosenza, il 23 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023.